



## COMUNE DI BURGOS

Provincia di Sassari - Via Marconi, n. 1 - 07010

*Area Amministrativo-Finanziaria - Ufficio Servizi Sociali*

Mail: [info@comune.burgos.ss.it](mailto:info@comune.burgos.ss.it) - PEC: [protocollo@pec.comuneburgos.it](mailto:protocollo@pec.comuneburgos.it)

### **BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BURGOS**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA**

- in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria n. 99 del 3 aprile 2026 (Registro Generale);
- vista la Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 - Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - e successive modificazioni e integrazioni;
- rilevata la necessità di provvedere alla formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di nuova edificazione o recuperati, che si rendano disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Burgos;

#### **RENDE NOTO CHE**

- è indetto il "Bando pubblico per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A. ovvero del Comune di Burgos che siano, o che si rendano disponibili, nell'ambito territoriale del Comune di Burgos";
- la graduatoria generale e le sub-graduatorie formulate ai sensi del presente bando saranno efficaci a decorrere dalla data di adozione e resteranno operative fino al loro esaurimento; la graduatoria precedentemente adottata con determinazione n. 1433/2020 conserva la propria efficacia fino al suo esaurimento e viene successivamente sostituita dalla nuova graduatoria formata in forza del presente bando;
- tutti coloro che sono presenti nella graduatoria precedentemente adottata con determinazione n. 1433/2020 conservano la propria posizione fino all'esaurimento della stessa;
- sarà possibile presentare le domande a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S. e per i trenta giorni consecutivi successivi, attraverso la compilazione del modello

predisposto dal Comune e dei relativi allegati, da inoltrare secondo le indicazioni di cui all'art. 7 del presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio;

- la domanda deve essere presentata dal richiedente a proprio nome. E' ammessa la presentazione da parte di tutore, curatore, amministratore di sostegno o altro soggetto legittimato ai sensi di legge, con allegazione del relativo titolo. Le istanze presentate da soggetti privi di legittimazione saranno rigettate.

## **Articolo 1 - Finalità**

Il presente bando disciplina, a norma dell'art. 4 della Legge Regionale n. 13/1989, la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di A.R.E.A., ovvero del Comune di Burgos, che siano o che si rendano disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Burgos.

La graduatoria precedentemente adottata con determinazione n. 1433/2020 conserva la propria efficacia fino al suo esaurimento. La graduatoria formata in forza del presente bando diviene operativa al momento dell'esaurimento della graduatoria precedente e non tiene conto di domande o documentazione inviate con modalità difformi da quelle stabilite nel presente bando e/o inviate in data antecedente e/o successiva all'indizione dello stesso.

## **Articolo 2 - Requisiti generali di partecipazione**

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini che aspirano all'assegnazione di un alloggio E.R.P. nel Comune di Burgos, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza europea;
- b) cittadinanza di Stato extra-comunitario, nei limiti del 10% degli alloggi disponibili, purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e residenti da almeno cinque anni nel Comune di Burgos, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 13/1989 come modificata dalla L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sono esclusi dal predetto limite percentuale i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, i quali accedono alle medesime condizioni dei cittadini comunitari. E' necessario allegare copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del bando, nel Comune di Burgos, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati. Si intende attività lavorativa principale quella alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricavano almeno 2/3 del reddito complessivo (allegare documentazione attestante l'attività lavorativa prestata nel territorio comunale, obbligatoria a pena di esclusione);
- d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Burgos. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a: 45 mq per nucleo di 1-2 persone; 60 mq per nucleo di 3-4 persone; 75 mq per nucleo di 5 persone; 95 mq per nucleo di 6 persone e oltre;
- e) non titolarità di diritti di cui al precedente punto d) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale del Comune di Burgos;
- f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi

dallo Stato o da enti pubblici, a meno che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

- g) reddito imponibile annuo complessivo riferito all'intero nucleo familiare non superiore a € 17.131,00 (D.G.R. n. 6/27 del 12 febbraio 2026). Il reddito da considerare è quello imponibile relativo all'anno d'imposta 2024;
- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;
- i) non aver detenuto abusivamente alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui occupazione sia stata accertata nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando (art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con L. n. 80/2014).

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli indicati alle lettere d), e), f), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

### Articolo 3 - Definizione di nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi, dai figli legittimi e naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali. Le unioni civili e le convivenze, a norma della L. 76/2016, accedono all'E.R.P. in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, risulti instaurata da almeno due anni alla data del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà, ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R. 13/1989.

### Articolo 4 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi

La graduatoria generale è formata sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 9, L.R. 13/1989, secondo le seguenti tabelle:

#### A) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)

Voce	Condizione	Punteggio
A1	Reddito imponibile relativo all'anno d'imposta 2024 pro capite, non superiore a € 1.863,00 (D.G.R. n. 6/27 del 12/02/2026).	Punti 2
A1 bis	Reddito imponibile relativo all'anno d'imposta 2024 pro capite, superiore a € 1.863,00 e non superiore a € 3.105,00 (D.G.R. n. 6/27 del 12/02/2026). <i>Non cumulabile con A1.</i>	Punti 1
A2	Nucleo familiare composto da cinque unità e oltre.	Punti 1

<b>A3</b>	Richiedente che abbia superato il 60° anno di età, a condizione che viva solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico.	<b>Punti 1</b>
<b>A4</b>	Nucleo familiare con anzianità di costituzione non superiore a due anni dalla data della domanda, ovvero la cui formazione è prevista entro un anno. Attribuibile soltanto quando il nucleo viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o non disponga di sistemazione abitativa adeguata. <i>Non cumulabile con A3 e A7.</i>	<b>Punti 1</b>
<b>A5</b>	Presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a un terzo e inferiore ai due terzi (ai sensi dell'art. 9, L.R. 13/1989). <i>Non cumulabile con A6.</i>	<b>Punti 2</b>
<b>A6</b>	Presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai due terzi (ai sensi dell'art. 9, L.R. 13/1989). <i>Non cumulabile con A5.</i>	<b>Punti 3</b>
<b>A7</b>	Nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza (emigrati, profughi) o che vi sia rientrato da non più di dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando. <i>Non cumulabile con A3 e A4.</i>	<b>Punti 2</b>

## **B) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)**

<b>Voce</b>	<b>Condizione</b>	<b>Punteggio</b>
<b>B1.1</b>	Abitazione da almeno due anni in alloggio impropriamente adibito ad abitazione ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica. Si prescinde dalla condizione biennale in caso di calamità, imminente pericolo o sfratto non intimato per inadempienza.	<b>Punti 4</b>
<b>B1.2</b>	Coabitazione da almeno due anni con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La coabitazione deve risultare dalla situazione anagrafica.	<b>Punti 2</b>
<b>B1.3</b>	Abitazione da almeno due anni in alloggio antigienico (privo di servizi igienici o con umidità permanente ineliminabile). <i>Non cumulabile con B1.1.</i>	<b>Punti 2</b>
<b>B2.1</b>	Sovraffollamento: due persone a vano utile.	<b>Punti 2</b>
<b>B2.2</b>	Sovraffollamento: tre persone a vano utile.	<b>Punti 3</b>
<b>B2.3</b>	Sovraffollamento: quattro o più persone a vano utile.	<b>Punti 4</b>

<b>B3</b>	<p>Richiedenti che debbano rilasciare l'alloggio per: sfratto esecutivo non intimato per inadempienza; verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero; collocamento a riposo con alloggio di servizio.</p> <p><i>Non cumulabile con B1 e B2.</i></p>	<b>Punti 4</b>
-----------	---	----------------

### **Articolo 5 - Sub-graduatorie**

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, vengono stralciate le seguenti sub-graduatorie, ai sensi dell'art. 13, L.R. 13/1989:

- anziani: soggetti che abbiano superato il 60° anno di età, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- giovani coppie e nuclei familiari di recente costituzione: nuclei con anzianità di costituzione non superiore a due anni dalla data della domanda, purché vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o non dispongano di sistemazione abitativa adeguata;
- persone con disabilità: soggetti nel cui nucleo siano presenti uno o più componenti con disabilità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a un terzo.

### **Articolo 6 - Quote di alloggi riservate alle sub-graduatorie**

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- agli anziani e ai nuclei familiari di recente costituzione vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi disponibili;
- ai richiedenti con disabilità permanenti vengono assegnati prioritariamente gli alloggi al piano terra e quelli in edifici con abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti collocati nelle sub-graduatorie restano inseriti anche nella graduatoria generale.

### **Articolo 7 - Presentazione delle domande e documentazione da allegare**

Le domande, esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, corredate degli allegati, possono essere presentate:

1. A mano, in busta chiusa e sigillata, presso l'Ufficio Protocollo nei giorni ed orari di normale apertura al pubblico;
2. Spedite mediante Raccomandata A/R: Comune di Burgos, Via Marconi n. 1, CAP 07010;
3. Sul retro della busta indicare: "Domanda di partecipazione bando pubblico per assegnazione alloggi ERP";
4. A mezzo PEC esclusivamente a protocollo@pec.comuneburgos.it. Le domande inviate ad altri indirizzi non saranno ammesse.

In caso di invio via PEC la domanda deve essere datata, sottoscritta e scansionata con copia del documento di identità in corso di validità, oppure sottoscritta digitalmente.

## **Ai fini dell'attribuzione del punteggio è indispensabile allegare:**

- punti A5 e A6: certificato attestante la situazione di invalidità e la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa;
- punti B1.1 e B1.3: certificato dell'autorità competente attestante inidoneità abitativa o antigienicità;
- punti B2.1, B2.2, B2.3: planimetria catastale;
- punto B3: provvedimento di sfratto, verbale di conciliazione, ordinanza di sgombero o provvedimento di collocamento a riposo.

L'omessa presentazione della documentazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

## **Articolo 8 - Istruttoria e pubblicazione delle graduatorie**

Ai sensi dell'art. 8, comma 32, L.R. 5 marzo 2008, n. 3, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti le funzioni di istruttoria e formazione della graduatoria sono affidate direttamente agli uffici comunali. Il Comune di Burgos provvede pertanto all'istruttoria delle domande tramite i propri uffici, verificandone completezza e regolarità.

Le domande con dichiarazioni non veritiere saranno escluse dalle graduatorie.

Al termine dell'istruttoria il Comune pubblica per trenta giorni naturali e consecutivi la graduatoria provvisoria all'albo pretorio on-line, con indicazione del numero di protocollo e dei punteggi attribuiti, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 4 della L.R. 13/1989, nel rispetto dei principi di trasparenza e minimizzazione dei dati personali di cui al Reg. UE n. 679/2016.

Dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare motivato ricorso in opposizione, in carta semplice anche a mezzo PEC, entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, L.R. 13/1989. Il ricorso presentato oltre tale termine sarà dichiarato inammissibile.

Esaurito l'esame delle opposizioni, gli uffici comunali formulano le graduatorie definitive e le pubblicano all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Burgos. Non sarà inviata comunicazione personale agli interessati.

**Parità di punteggio.** In caso di parità di punteggio tra più concorrenti, la posizione nella graduatoria è determinata mediante sorteggio pubblico, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 13/1989. La data del sorteggio è comunicata agli interessati con almeno dieci giorni di anticipo tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. I concorrenti interessati hanno diritto di assistere al sorteggio, anche tramite delegato.

**Termini per i lavoratori emigrati all'estero.** Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per presentare opposizione alla graduatoria provvisoria è di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della loro posizione in graduatoria, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. 13/1989.

## **Articolo 9 - Pubblicazione del bando e termini per la presentazione delle domande**

Del presente bando sarà data informazione mediante pubblicazione sul B.U.R.A.S. (sezione Edilizia Residenziale Pubblica), ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. 13/1989, e sull'albo pretorio on-line del Comune di Burgos ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, per trenta giorni consecutivi. La presentazione delle domande è consentita nei medesimi termini, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.

**Termini per i lavoratori emigrati all'estero.** Per i lavoratori emigrati all'estero residenti nell'area europea il termine per la presentazione della domanda è prorogato di sessanta giorni; per i residenti in Paesi extraeuropei il termine è prorogato di novanta giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 13/1989.

#### **Articolo 10 - Canone d'uso**

Il canone d'uso dell'alloggio E.R.P. è disciplinato dalla L.R. Sardegna n. 13/1989 e dalla L.R. Sardegna n. 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 11 - Assegnazione degli alloggi**

Gli alloggi disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi di cui all'art. 2 della L.R. n. 13/1989. Preliminarmente all'assegnazione il Comune procederà all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di accesso, nonché alla ricognizione dei componenti il nucleo familiare.

#### **Articolo 12 - Tutela dei dati personali**

Il Comune di Burgos, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali acquisiti con il presente bando ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali, inclusi i dati particolari relativi allo stato di salute e alla condizione di disabilità ai sensi dell'art. 9 GDPR, sono trattati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento di formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi E.R.P., ai sensi della L.R. 13/1989. La base giuridica del trattamento è l'esercizio di pubblici poteri e l'adempimento di obblighi legali (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) GDPR; art. 9, par. 2, lett. g) GDPR per i dati particolari).

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici (Regione Sardegna, A.R.E.A., Agenzia delle Entrate, enti previdenziali) per le verifiche previste dalla normativa. La graduatoria provvisoria e definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è SIPAL s.r.l., Via San Benedetto n. 60, 09129 Cagliari - [dpo@sipal.sardegna.it](mailto:dpo@sipal.sardegna.it) - PEC: [sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it](mailto:sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it).

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali, comprensiva dei diritti dell'interessato, è contenuta nel modello di domanda allegato al presente bando.

#### **Articolo 13 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Giovanna Curreli - Ufficio Servizi Sociali del Comune di Burgos.

#### **Articolo 14 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 13/1989 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai regolamenti comunali vigenti.

**Burgos, 9 aprile 2026**

**Il Responsabile del Procedimento**  
*Ass. Sociale Giovanna Curreli*

---

**Il Responsabile dell'Area  
Amministrativo-Finanziaria**  
*Giuseppe Ruii*

---

## NOTE

**Nota 1** - I cittadini di Paesi terzi non UE concorrono nei limiti del 10% degli alloggi disponibili, purché residenti da almeno cinque anni nel Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 13/1989 come modificata dalla L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sono esclusi da tale limite i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3). E' necessario allegare copia del titolo di soggiorno.

**Nota 2** - Ai sensi della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7, art. 2, sono considerati sardi emigrati: a) nati in Sardegna con stabile dimora fuori dalla Regione e nazionalità italiana, nonché coniugi e discendenti con almeno un genitore sardo; b) figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

**Nota 3** - La documentazione relativa all'attività lavorativa nel Comune di Burgos deve essere allegata a pena di esclusione.

**Nota 4** - Limite di reddito aggiornato con D.G.R. n. 6/27 del 12 febbraio 2026 a € 17.131,00. Importi pro capite: € 1.863,00 (Punti 2, voce A1) e € 3.105,00 (Punti 1, voce A1-bis).

**Nota 5** - Le domande sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 della Tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (istanze dirette ad ottenere l'assegnazione di alloggi popolari ed economici).